



Autostrada **Pedemontana** Lombarda

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO
ED OPERE AD ESSO CONNESSE**

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale.

CIG: 6633507F22

SOMMARIO

1.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI.....	7
2.	OGGETTO DEL CONTRATTO	9
3.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.....	10
4.	DURATA DEL CONTRATTO	15
5.	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
6.	INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI	17
7.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
8.	PENALI E ADDEBITI	18
9.	POLIZZE ASSICURATIVE	20
10.	CAUZIONE DEFINITIVA	20
11.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	20
12.	RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
13.	SUBAPPALTO.....	21
14.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	23
15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	24
16.	RECESSO	27
17.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI	28
18.	REFERENTE DEI LAVORI ED ELEZIONE DI DOMICILIO	28
19.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA.....	28
20.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	29
21.	– LEGGE APPLICABILE.....	29
22.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA	30
23.	SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE	30
24.	DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ	30

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale Euro [●], interamente versato, R.E.A. [●], (C.F./P.I. [●]), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, [●], nato a [●], il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta APL, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●](di seguito, anche, "APL" e/o "Stazione Appaltante" e/o "Committente")

E

[●],(di seguito, anche, "Appaltatore") con sede legale in [●] – [●], capitale sociale Euro [●] interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●], P.IVA / C.F. n. [●], nella persona di [●], nato a [●] ([●]), il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●] con poteri di rappresentanza della predetta APL, giusta [●] del [●].

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di [●], all'indirizzo [●] presso [●].

Congiuntamente APL e l'Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte".

PREMESSO CHE

- A. l'Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d'ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell'autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l'autostrada A/8 (Castronno) (d'ora il poi "Autostrada Pedemontana Lombarda");
- B. ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
- C. l'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n. 113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, "la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di

- trasporto”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
- D. l’art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali “il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo”;
 - E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all’art. 21, comma 2, che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”*;
 - F. con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
 - G. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
 - H. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il *“1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”*, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
 - I. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
 - J. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
 - K. in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d’ora innanzi **“Codice”**);
 - L. in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata

dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;

- M.** la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- N.** ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., APL, quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- O.** ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione *“per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”*, in sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- P.** con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l'Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell'EXPO 2015;
- Q.** il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- R.** in data [●]/[●]/2015 APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale.
- S.** il C.I.G. della procedura è **6633507F22**;
- T.** l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice;

- U.** l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale delle polizze assicurative di cui all'art. 9 dello Schema di Contratto contro tutti i rischi di esecuzione e per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
- V.** l'Aggiudicatario ha altresì consegnato alla Stazione Appaltante la documentazione idonea ad attestare la disponibilità dei mezzi/strutture/risorse necessarie all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- W.** l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- X.** il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Codice, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 ed all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- Y.** l'Aggiudicatario ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto in conformità all'Allegato XV del D.L.gs 81/2008, con particolare riguardo ai rischi dovuti alla presenza di traffico autostradale e con riferimento alle lavorazioni descritte nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
- Z.** l'Aggiudicatario ha consegnato specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.L.gs 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- AA.** l'Aggiudicatario ha consegnato l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- BB.** l'Aggiudicatario ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- CC.** il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è **[●]**;
- DD.** l'Aggiudicatario ha consegnato gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori come previsto dalla normativa vigente;
- EE.** l'Aggiudicatario ha consegnato l'elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e relativa idoneità sanitaria;
- FF.** tutti gli altri atti e documenti indicati nell'art. 3.1 della Lettera d'Invito;
- GG.** è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono, inoltre, parte integrante, sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso i seguenti **Documenti Contrattuali**, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

a) Documenti normativi:

- i. lo Schema di Contratto;

b) Documenti dell'offerta:

- i. elaborati, documenti e dichiarazione dell'offerta;

c) Documenti di gara:

- i. Lettera d'Invito;
- ii. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
- iii. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche;
- iv. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Stima dei costi per la sicurezza;
- v. Elenco prezzi unitari;
- vi. Chiarimenti forniti in fase di gara;
- vii. Delibera del Consiglio di Amministrazione di aggiudicazione definitiva del [•];
- viii. Protocollo di legalità sottoscritto il 20 dicembre 2010 tra le Prefetture di Como, Bergamo, Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

1.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto 1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al punto 1.1, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dei medesimi lavori.

1.3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. che affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale.

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l'Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.

Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale.

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il Codice degli Appalti relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.

Codice della Strada: indica il Decreto Legislativo n. 285/1992 avente ad oggetto il nuovo codice della strada;

Coordinatore per l'esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08;

CSA: indica il complesso delle prescrizioni contenute nel "Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche";

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

D.P.R. 7 settembre 1965, n° 1301: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il "Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n° 292 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria";

D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto l'"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del "Collegamento

Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto di cui all’art. 5 del presente Contratto.

Direzione dei lavori: il soggetto/l’ufficio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Contratto da parte dell’esecutore secondo la normativa in materia.

Offerta: indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto.

Ordine di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce l’ordine di eseguire una determinata prestazione di lavori.

SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

Verbale di avvio dell’esecuzione: l’atto mediante il quale il Committente dispone che l’Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.

Documenti Contrattuali: l’insieme di tutti i documenti di cui all’art. 1.1 del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.

1.4. L’Appaltatore è tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni eventuale modifica del Contratto. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono indicati all’atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del Committente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e fornitura di segnaletica verticale, così come descritti dettagliatamente nel CSA.

2.2. Si tratta di un appalto misto di lavori (98,55%) e forniture (1,45%) ove i lavori sono prevalenti.

2.3. Tutte le prestazioni di cui ai precedenti punti saranno eseguite entro i confini del complesso autostradale, comprendendo rami di svincolo, zone di raccordo, nastro autostradale e pertinenze, delle seguenti tratte autostradali, in concessione della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., su entrambe le carreggiate:

- A36 – Tratta A (tra le autostrade A8 e A9);
- A36 – Tratta B1 (dall'interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35);
- A59 - 1° lotto della tangenziale di Como: dall'autostrada A9 (Grandate) allo svincolo di Acquanegra;
- A60 - 1° lotto della tangenziale di Varese: dall'autostrada A8 (Gazzada-Schianno) all'innesto con la SS712;
- Ex SS35 - Variante di Lentate sul Seveso;

e relative pertinenze.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3.1. L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 2 secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche e relativi allegati).

3.2. Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri previsti nel Capitolato, anche quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.M. LL.PP.145/2000 ed agli articoli 4, 5 e 165 del Regolamento, in forza dei quali, in particolare l'Appaltatore dovrà:

- 1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, e a semplice richiesta di APL, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra;
- 2) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro relativo al settore di attività oggetto dell'appalto (edile -industria), in vigore alla data dell'offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi, modifiche, integrazioni e in genere ogni altro contratto collettivo, che per la categoria venga

successivamente stipulato; l'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;

- 3) provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- 4) osservare l'articolo 4 del Regolamento agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori;
- 5) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dalle norme per l'esecuzione dei lavori in presenza del traffico;
- 6) applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, secondo le norme stabilite all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, mediante appositi fanali e cartelli, nei tratti stradali ed autostradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni, comprese deviazioni provvisorie, corsie uniche, etc., nonché applicare tutte le cautele necessarie ad evitare l'accesso di estranei al cantiere di lavoro;
- 7) provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, dei mezzi d'opera, di ogni opera provvisoria, materiali residui, ecc., con conferimento a discarica autorizzata, nel caso fosse richiesto dalla legislazione vigente e, in tal caso, con trasmissione alla Direzione dell'Esecuzione di copia dei relativi formulari di trasporto;
- 8) provvedere alle spese occorrenti per le eventuali strumentazioni propedeutiche all'esecuzione delle attività, misurazioni per la contabilità, nonché per il personale e la documentazione (disegni, verbali, rapporti, ecc.) relativi al contratto;
- 9) provvedere alle spese occorrenti per eseguire esperimenti e prove richieste dalla Direzione dell'Esecuzione;
- 10) provvedere alla richiesta dei permessi di circolazione presso gli enti competenti, pagandone i relativi oneri, per i mezzi d'opera utilizzati nell'esecuzione dei lavori, così come indicati dalle norme del Codice della Strada.;

11) provvedere ad inoltrare presso gli uffici indicati dal Direttore dei Lavori la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di manovre di immissione ed uscita dai cantieri di lavoro, in particolare per quelle di seguito riportate:

- A sostare in banchina e/o sulla corsia di emergenza;
- A percorrere tratti di corsia di emergenza;
- A percorrere a piedi tratti di banchina o corsia di emergenza;

previa adozione di tutte le cautele necessarie per la sicurezza propria e del traffico autostradale, così come previsto dall'art. 176 del n.c.d.s. limitatamente ai casi sopracitati. La richiesta dovrà indicare i nominativi del personale impiegato ed essere corredata da polizza assicurativa riportante i massimali indicati al successivo art. 9, con la clausola specifica di validità su "strade ed autostrade aperte al traffico".

Tutto il personale impiegato dovrà essere stato debitamente formato ed informato sui rischi specifici propri delle attività da svolgere su sedime autostradale aperto al traffico.

12) provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica di cantiere per le necessità derivanti dai lavori, così come descritto dalle norme vigenti;

13) provvedere alla manutenzione delle opere fino alla emissione dei certificati di regolare esecuzione anche in soggezione di traffico sempre con le avvertenze di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;

14) utilizzare le macchine operatrici preventivamente accettate da APL; tale approvazione è condizione essenziale per l'affidamento dell'appalto, in quanto saranno presi in considerazione solo i mezzi e le attrezzature idonee, o da rendere tali dopo appropriate modifiche. Tali macchine operatrici in possesso delle Imprese dovranno:

- essere automezzi (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;
- essere collaudati presso la M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) per la circolazione su strade ed autostrade;
- avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi della specifica Circolare del Ministero dei Trasporti.

15) redigere i disegni contabili dell'eseguito da pagarsi a misura sulle indicazioni avute dalla Direzione dell'Esecuzione; tali disegni dovranno essere forniti per ogni Stato d'Avanzamento;

- 16) prestarsi, in qualunque momento, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, a fornire mezzi d'opera e manodopera per il pronto intervento su incidenti stradali o su lavori urgenti;
- 17) attenersi alle prescrizioni che verranno impartite da APL per le modalità di posa dei cantieri sul sedime autostradale;
- 18) ai sensi dell'art. 36 del Decreto Ministeriale 145/2000, ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'Elenco Prezzi, i materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini/centri di APL o in aree indicate dalla Direzione dell'Esecuzione nell'ambito dei cantieri in cui si effettuano i lavori e o servizi, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento. In ogni caso, i materiali provenienti dalle lavorazioni sono di proprietà di APL.
- 19) obbligarsi a non sospendere o abbandonare i lavori in appalto, trattandosi di lavori di manutenzione di pubblico interesse, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia, ed immediatamente segnalati al Committente. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all' Appaltatore.

3.3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- 1) l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con:
 - D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;
 - D.P.R. 7 settembre 1965, n° 1301: *“Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n° 292 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria”*; nonché l'osservanza delle disposizioni emanate dall'ISPESL e dall'ASL, dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d'igiene e di quanto comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
 - D.L.gs. 09.04.2008 n°81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

- 2) la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l'accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo.
- 3) la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
- 4) la sistemazione delle strade e dei camminamenti interni al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone e dei veicoli che, comunque, devono essere autorizzate ad accedervi;
- 5) la sorveglianza e guardiana del cantiere, se preventivamente disposta dalla Direzione dell'Esecuzione;
- 6) la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
- 7) ogni spesa per il mantenimento delle vie sicure di transito interessate dai lavori e fino alla conclusione degli stessi;
- 8) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e comunque di terzi presenti nel cantiere nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le conseguenze in caso d'incidente, infortunio o danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore;
- 9) l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati e l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare il Committente da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;
- 10) l'osservanza delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell'appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico del datore di lavoro. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e dagli Accordi locali integrativi vigenti. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del certificato

di regolare di esecuzione, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente della natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

11) L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori, o comunque prima dell'operatività del personale nei cantieri, la documentazione attestante l'avvenuta regolare assunzione, oltre alla attestazione di idoneità al lavoro notturno ed all'avvenuta informazione, formazione ed addestramento per i lavori da eseguirsi su autostrada aperta al traffico.

3.4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, verranno operate sui certificati di pagamento le ritenute di legge.

3.5. L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza delle norme suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3.6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Decreto 145/2000.

3.7. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza e buona fede.

3.8. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

3.9. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del contratto medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1. La durata del contratto è pari a 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, dalla data di emissione del verbale di avvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 304 del Regolamento.

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1. Il corrispettivo complessivo per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro [●]([●]/00), esclusa I.V.A. ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

5.2. Le somme dovute saranno versate sul conto dedicato di cui al successivo art. 7 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, emessa dall'Appaltatore, recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del C.I.G. come indicati nelle premesse ed inviata a: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago.

5.3. La fattura relativa a ciascun SAL sarà emessa a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte di APL secondo quanto indicato agli artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali ed il relativo pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni.

5.4. La fattura relativa al saldo finale secondo quanto indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali potrà essere emessa, per i lavori, solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del Regolamento e, per le forniture, solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del Regolamento. Il pagamento del saldo avrà quindi luogo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura.

5.5. Il pagamento di ciascuna rata del corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni, secondo quanto previsto negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento.

5.6. In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

5.7. L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

5.8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

5.9. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali, Norme Tecniche e relativi allegati), nel Codice e nel Regolamento. In ogni caso si intende sempre compresa nel corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente l'Appalto alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali, Norme Tecniche e relativi allegati).

6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO PREZZI

6.1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. È esclusa l'applicabilità delle norme del codice civile o di ogni altra disposizione di legge che consentono all'Appaltatore di ottenere la revisione dei prezzi contrattuali e del corrispettivo come sopra fissato all'art. 5.1 con particolare riferimento agli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile.

6.2. Per le prestazioni che dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive di personale, non verrà corrisposto da APL alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

7.2. Ai fini di cui al precedente comma 7.1, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. identificato nelle Premesse.

7.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui all'art.

16 del presente Contratto.

7.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [●]

Banca: [●]

Agenzia: [●]

IBAN: [●]

Intestatario del conto: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

7.6. In caso di raggruppamenti temporanei, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente art. 7.6. si applicano anche ai consorzi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 34, comma 1, lett. e) e 37 del Codice.

L'Appaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l'art. 6 della L. 136/2006.

8. PENALI e ADDEBITI

8.1. Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

- a. Per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione di ogni singolo Ordine di Servizio (salvi gli

ordinativi “urgenti”), sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale;

- b.** Per ogni ora di ritardo rispetto al termine massimo di avvio degli ordinativi “urgenti” (ex art. lett. A) del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali), sarà applicata una penale pari al 3 (tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale;

8.2. Le penali verranno contabilizzate nel primo Stato di Avanzamento utile, salvo il maggior risarcimento dei danni subiti da APL per le conseguenze del ritardato o mancato intervento.

8.3. Resta comunque salvo ogni diritto di APL ad esperire azione di rivalsa per danni derivanti da eventuali ritardi nell’esecuzione dei lavori. Se la mancata totale e /o parziale esecuzione di lavori contemplerà una penale da parte della Concedente CAL al Committente in virtù della convenzione di concessione in essere, questa penale verrà interamente addebitata all’Appaltatore e detratta dal credito maturato per le prestazioni svolte.

8.4. Oltre alla penale di cui al presente articolo, APL addebiterà all’Appaltatore le eventuali maggiori spese. Inoltre, sarà addebitato all’Appaltatore ogni e qualsiasi altro danno cagionato a terzi o ai beni e/o alle strutture di proprietà di APL durante lo svolgimento dei lavori o ogni e qualsiasi altro danno causati dal mancato raggiungimento degli standard prestazionali richiesti dalle specifiche tecniche.

8.5. Le spese di cui al precedente punto 8.4 saranno applicate in sede di contabilità con apposite liste in negativo nello Stato d’Avanzamento Lavori corrispondente al periodo contabilizzato. La valorizzazione dei danni arrecati avverrà sulla base dei Capitolati e degli Elenchi Prezzi in vigore al momento della prestazione ed inerente ad ogni tipologia di intervento, maggiorati delle spese generali di competenza di APL.

8.6. APL, a seguito dell’avvenuto riscontro e quantificazione delle penalità e/o degli addebiti comminate all’Appaltatore, procederà ad inviare allo stesso una comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R. anticipata via fax, indicante l’ammontare delle penali e/o dei danni e le relative motivazioni.

8.7. APL e/o il Direttore dei Lavori, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con le modalità di cui all’articolo 308 del Regolamento, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

8.8. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla

predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.9. APL si riserva il diritto di risolvere anche prima della scadenza, ed in qualsiasi momento, il presente Contratto, qualora l'Appaltatore dimostri incapacità e negligenza nell'assolvere l'incarico ad esso affidato, ometta, non applichi o deroghi ad una o più clausole del presente Contratto e/o del Capitolato d'Appalto.

9. POLIZZE ASSICURATIVE

9.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL le polizze assicurative di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

10.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice e dei documenti di gara, di valore complessivo pari a [●] rilasciata da [●] volta a garantire l'insieme delle prestazioni contrattuali e di capitolato, l'escussione delle penali, nonché l'eventuale maggior danno.

10.2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del Codice.

10.3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

11.1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a Terzi.

11.2. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma precedente, comporterà la risoluzione del Contratto, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

11.3. Il Committente si riserva la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a Terzi.

11.4. I crediti maturati dall'Appaltatore in virtù dell'esecuzione del Contratto non sono cedibili salva autorizzazione scritta del Committente, la cui violazione comporterà la risoluzione del Contratto e il risarcimento del danno.

12. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. L'Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli allegati.

12.2. L'osservanza delle predette disposizioni, o l'eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni, anche in presenza di traffico, e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente; rimane salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

12.3. L'Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

12.4. Il Committente è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

12.5. L'Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

12.6. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell'Appaltatore o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

13. SUBAPPALTO

13.1. L'affidamento in subappalto o in cottimo da parte dell'Appaltatore - per la cui disciplina si rinvia al Codice, al Regolamento, nonché alle previsioni specifiche contenute nella Lettera d'Invito - è consentito sotto la sua esclusiva responsabilità e, previa autorizzazione di APL, a condizione che l'Appaltatore abbia indicato in sede di Offerta, le prestazioni da subappaltare o concedere in

cottimo nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui alla *lex specialis* di gara e alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 122 comma 7 e 118 del Codice;

13.2. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente da APL in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; le autorizzazioni verranno rilasciate, previa istruttoria da parte di APL, ove sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 118 del Codice, dalla L. 136/2010 e dalla normativa vigente in materia, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini di esecuzione e ultimazione delle prestazioni, ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi ed iscrivere riserva.

13.3. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) istanza da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori e delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) schema del contratto di subappalto; lo stesso deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore, attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% (venti per cento) del ribasso di cui all'art. 118 - comma 4 - del Codice; inoltre, qualora le voci di prezzo del contratto di subappalto non trovino esatta corrispondenza con le voci di prezzo del presente Contratto, dovranno essere fornite idonee indicazioni al fine di consentire ad APL le verifiche del rispetto del limite del 20% (venti per cento) del ribasso di cui al suddetto art. 118, comma 4, del Codice. Resta peraltro salva la facoltà di APL di chiedere gli eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili al fine di cui sopra, interrompendo i termini di legge previsti per il completamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- d) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;

- e) documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.);
- f) documentazione attestante l'insussistenza in capo al subappaltatore delle situazioni di cui all' art. 38 del Codice;
- g) dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.p.c.m. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di legge dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
 - I. composizione societaria;
 - II. esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- h) ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, anche sopravvenuta alla stipula del contratto.

13.4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al Codice e al Regolamento.

13.5. In caso di violazione dei divieti di subappalto - o in caso di subappalto non autorizzato - troverà applicazione l'art. 15 del presente Contratto.

13.6. L'Appaltatore si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori e subaffidatari le disposizioni previste dalla L. 136/2010.

13.7. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto una clausola che prevede il consenso del subappaltatore alla cessione dello stesso ad altro Appaltatore, in caso di risoluzione per qualsiasi causa del presente Contratto.

14. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

14.1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei Lavori nonché il RUP e il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

14.2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, con la conseguente possibilità per APL di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

14.3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere ad APL, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza liquidati agli stessi; nessun obbligo grava su APL per il pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

14.4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC per pagamenti o SAL del subappaltatore e di copia dei versamenti agli istituti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- b) all'ottemperanza degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, APL, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. reati accertati ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice;
- b. violazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3 del Codice;
- c. su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione, nei casi previsti dall'art. 92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008;
- d. violazione delle norme in materia di sicurezza di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto (Norme di Sicurezza);
- e. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- g. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice;

- h.** mancata trasmissione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 9 del presente Contratto o mancato rinnovo delle stesse;
- i.** applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- j.** nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto dal Contratto e dai Capitolati.
- k.** nel caso in cui l'Appaltatore non inizi i lavori/forniture oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non li completi, per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e dagli Allegati;
- l.** l'Appaltatore non provveda all'espletamento dei lavori/forniture e/o all'esecuzione di singole parti degli stessi, ritenuti essenziali dalla Stazione Appaltante, nei tempi e modalità previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
- m.** l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori;
- n.** l'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni ai lavori non approvate specificamente per iscritto dal Committente;
- o.** le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto, risultino in qualsiasi momento irregolari;
- p.** l'Appaltatore violi le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Contratto (Obblighi dell'Appaltatore);
- q.** L'Appaltatore violi le disposizioni in materia di cessione di cui all'art. 11 del presente Contratto (Divieto di cessione);
- r.** L'Appaltatore violi le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali (Organizzazione imprenditoriale);
- s.** l'Appaltatore violi le prescrizioni in materia di personale di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali (Personale);
- t.** l'Appaltatore violi le previsioni di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali (Contrattazione applicabile);
- u.** qualora gli eventi di forza maggiore superino i 30 (trenta) giorni;
- v.** l'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o sia sottoposto a liquidazione;

- w.** l'Appaltatore risulti non in regola con il Documento di Regolarità Contributiva Durc per due richieste consecutive come previsto all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- x.** qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dell'Appalto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro o sia intervenuto un provvedimento interdittivo ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. sopra citato;
- y.** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- z.** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- aa.** in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 alle obbligazioni discendenti dal presente contratto;
- bb.** in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 del presente Contratto;
- cc.** in caso di violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- dd.** in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 15.1 il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena APL avrà dichiarato all'Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

15.3. In tutti i casi di violazione da parte dell'Affidatario degli altri obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui ai precedenti punti 15.1, APL invierà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e

consecutivi - e qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

15.4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all'Affidatario verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da APL medesima.

15.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all'art. 8 del presente Contratto, qualora nel frattempo maturate.

15.6. L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento i lavori in corso alla data di risoluzione del Contratto.

16. RECESSO

16.1. Il Committente, ai sensi dell'art. 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

16.2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

16.3. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 16.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 134 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

16.4. Ove il recesso intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

16.5. Ove il recesso intervenga in qualsiasi momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni

correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

17.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Frigerio, Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256 – e-mail: gare@pedemontana.com

17.2. Il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

17.3. Il Direttore dei Lavori è [●].

17.4. Ogni comunicazione del Committente all'Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

18. REFERENTE DEI LAVORI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione dei Lavori del presente Contratto, il Sig. [●], domiciliato presso [●], numero tel. [●], fax [●], e-mail [●].

19. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA

19.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni.

19.2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

19.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l'Appaltatore è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto.

19.4. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle APL derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;
- g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.

19.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 19.4., ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 19.4., APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 15 del medesimo, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

20.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

20.2. L'Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del Committente dei dati e delle informazioni relativi all'affidamento del presente contratto anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

21. – LEGGE APPLICABILE

21.1. Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

22.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto in ordine al recesso, alla risoluzione, alle penali, alla consegna, alla cessione e ad ogni altro aspetto di natura negoziale si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Generali, Norme Tecniche e allegati).

23. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

23.1. Ogni ordine sarà soggetto al regime fiscale dell'I.V.A. e pertanto soggetto a registrazione.

23.2. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

23.3. Il presente Contratto consta di n. (●) facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina. Letto, approvato e sottoscritto.

24. DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ

24.1. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare integralmente le disposizioni del Protocollo di Legalità.

24.2. In particolare, con la stipula del Contratto l'Appaltatore si impegna:

- a.** a fornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalità e, in particolare, dall'articolo 1 del medesimo, nei tempi e con le modalità ivi indicate;
- b.** a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia e in ogni caso ad APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle

procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;

- c.** a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
- d.** a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria;
- e.** ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
- f.** a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del Gruppo Interforze di cui all'articolo 10 del Protocollo di Legalità.

24.3. L'Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto ex art. 1456 c.c.:

- a.** qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di ogni altra normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalità e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
- b.** nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 24.2., lett. b) e c).

24.4. L'Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà di APL procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca dell'Appalto nei seguenti casi:

- a.** nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente art. 24.2., lett. a);

- b.** a seguito della valutazione degli *“elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione [...] dei requisiti soggettivi”* forniti dalla Prefettura competente secondo il disposto dell’articolo 1 *septies* del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e ss.mm.ii.;
- c.** in conseguenza del rilascio di informazioni supplementari *“atipiche”* o della segnalazione da parte della Prefettura o della Direzione Provinciale del Lavoro relativa a precisi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorso ad illegittime forme di intermediazione;
- d.** nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 24.2, lett. d) ed e).;
- e.** a seguito dell'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- f.** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, 84, 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, in conseguenza della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del citato D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui al successivo articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6 del medesimo D. Lgs. 159/2011.

24.5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell’Appalto disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 15 del presente Contratto.

24.6. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente art. 24.2, lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, anche ai sensi del precedente art. 24.4, lett. b), all’Appaltatore verrà applicata una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore accetta esplicitamente il sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalità (di cui all’art. 1.1., lett. c), punto vii del Contratto), ivi compresa la possibilità di revoca dell’Appalto e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell’Appalto da parte di APL nei casi indicati agli articoli 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalità e la facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca dell’Appalto medesimo nelle ipotesi contemplate dall’articolo 4 del Protocollo medesimo.

Assago,

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

[•]

L'APPALTATORE

[•]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente Contratto: art. 3 (Obblighi dell'Appaltatore - modalità di svolgimento); art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 7 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 8 (Penali e addebiti); art. 9 (Polizze Assicurative); Art. 11 (Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti); art. 12 (Responsabilità nell'esecuzione del Contratto); art. 13 (Subappalto); art. 14 (Responsabilità in materia di subappalto – Pagamento dei subappaltatori); art. 15 (Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa); Art. 16 (Recesso); art. 19 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza); art. 21 (Legge applicabile); art. 23 (Spese del contratto e regime fiscale); art. 24 (Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità).

L'APPALTATORE

[•]
